

Novità fiscali del 13 ottobre 2009: scudo fiscale: guida alla circolare definitiva con le istruzioni operative delle Entrate; Tarsu: gli alberghi devono pagare come le abitazioni; regolata l'attività dei "buttafuori"; altre di fisco

Publicato il 13 ottobre 2009

scudo fiscale: guida alla circolare definitiva con le istruzioni operative delle Entrate; Tarsu: gli alberghi devono pagare come le abitazioni; regolata l'attività dei "buttafuori"; altre di fisco

Indice:

- 1) Scudo fiscale: guida alla circolare definitiva con le istruzioni operative delle Entrate**
- 2) Consob: derivati cash-settled**
- 3) Tarsu: Gli alberghi devono pagare come le abitazioni**
- 4) L'attività dei buttafuori trova le regole: Pubblicato in G.U. il Decreto**
- 5) Altre di fisco**

1) Scudo fiscale: Pubblicata la circolare definitiva con le istruzioni operative delle Entrate

Niente inversione dell'onere della prova per il contribuente che aderisce allo scudo fiscale, chiarite le modalità di emersione per le Cfc.

Lo scudo mette al riparo dall'inversione dell'onere della prova in base alla quale il contribuente deve dimostrare che le attività detenute all'estero in violazione degli obblighi di monitoraggio non sono frutto di evasione fiscale.

Inoltre, l'emersione è ammessa anche nel caso in cui le attività siano detenute all'estero per il tramite di trust.

Sono queste alcune novità contenute nella circolare n. 43/E del 10 ottobre 2009, disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, con cui l'Agenzia delle Entrate ha fornito, in maniera ufficiale, le istruzioni operative per aderire alla procedura di emersione, ciò dopo avere pubblicato in precedenza la stessa circolare in forma di bozza.

In particolare, l'adesione allo scudo consente di evitare, in caso di successivo accertamento della detenzione di attività all'estero in violazione delle norme sul

monitoraggio fiscale, la presunzione introdotta dall'art. 12 del DI 78/2009, in base alla quale gli investimenti e le attività finanziarie detenuti in paradisi fiscali si considerano costituiti mediante redditi sottratti a tassazione in Italia. Inoltre, l'emersione è ammessa non solo nel caso di possesso diretto delle attività da parte del contribuente, ma anche se le attività sono intestate a fiduciarie o possedute per il tramite di interposta persona, come nel caso dei trust.

Possibilità di accedere allo scudo anche per le Cfc, con i relativi effetti che si producono in capo al socio persona fisica che ne detiene il controllo.

Tra le novità, anche il divieto di utilizzare lo scudo nei confronti di società di capitali, nel caso in cui il contribuente che accede alla regolarizzazione ne sia il dominus.

Regolarizzazione

Per regolarizzare la propria posizione il contribuente è tenuto al versamento di un'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 e all'effettuazione degli adempimenti richiesti per il rimpatrio o la regolarizzazione nell'arco temporale che va dal 15 settembre al 15 dicembre 2009.

Il contribuente deve versare una somma pari al 50% - comprensiva di interessi e sanzioni e senza il diritto allo scomputo di eventuali ritenute o crediti - di un rendimento lordo presunto in ragione del 2% annuo per i cinque anni precedenti il rimpatrio o la regolarizzazione, senza possibilità di scomputo di eventuali perdite.

Relativamente alle attività oggetto di rimpatrio, i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione riservata sono esonerati dall'obbligo di indicare le medesime attività nella dichiarazione annuale dei redditi (modulo RW). L'esonero della compilazione del modulo RW è previsto anche per le attività oggetto di regolarizzazione ma solo con riferimento alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2009 (Unico 2010).

Ambito soggettivo

I destinatari delle disposizioni concernenti l'emersione delle attività detenute all'estero sono quelli interessati dalla normativa sul "monitoraggio fiscale" ossia le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed associazioni

equiparate, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.

In tale ambito soggettivo sono ricomprese le persone fisiche titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo.

Restano, invece, esclusi gli enti commerciali, nonché le società, siano esse società di persone o società di capitali, ad eccezione delle società semplici.

I soggetti interessati devono essere fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.

Non possono fruire delle disposizioni sullo scudo fiscale i soggetti che hanno osservato le disposizioni sul “monitoraggio fiscale”, ma hanno violato unicamente gli obblighi di dichiarazione annuale dei redditi di fonte estera.

Tra i soggetti che possono presentare la dichiarazione di emersione sono compresi gli eredi.

Ovviamente, il de cuius doveva essere residente in Italia nel momento in cui ha compiuto la violazione.

Possono effettuare il rimpatrio o la regolarizzazione anche le imprese estere controllate o collegate di cui agli articoli 167 e 168 del TUIR (“controlled foreign company - CFC”).

I redditi della partecipata estera sono tassati per trasparenza in capo al socio residente, in proporzione alla partecipazione da esso detenuta.

Più precisamente, anziché essere tassati in Italia nel momento in cui confluiscono nel reddito del soggetto controllante in qualità di dividendi effettivamente distribuiti, i redditi della CFC vengono imputati al socio residente nel momento in cui sono conseguiti.

Il controllo va valutato ai sensi dell’art.2359, comma 1, del codice civile, mentre il collegamento sussiste quando il socio italiano detiene una partecipazione agli utili dell’impresa estera non inferiore al 20% ovvero al 10% se quest’ultima è quotata.

Ambito oggettivo

Le disposizioni relative al rimpatrio hanno per oggetto le somme di denaro e le altre attività finanziarie.

Possono essere oggetto di rimpatrio anche i titoli e le altre attività finanziarie emesse da soggetti residenti in Italia, purché siano detenuti all’estero in violazione delle disposizioni in materia di monitoraggio fiscale, nonché le attività finanziarie e il denaro detenuti presso le filiali estere di banche o di altri intermediari residenti in Italia.

L’operazione di regolarizzazione, invece, ha per oggetto le somme di denaro, le altre attività finanziarie sopra elencate, nonché gli investimenti esteri di natura

non finanziaria, quali, ad esempio, gli immobili e i fabbricati situati all’estero, gli oggetti preziosi, le opere d’arte e gli yacht, detenuti a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 in un Paese europeo o in altro Paese che garantisce un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa.

Obbligo di segnalazione

L’obbligo di compilazione del modulo RW della dichiarazione dei redditi riguarda le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed associazioni equiparate ai sensi dell’articolo 5 del TUIR, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, che al termine del periodo d’imposta detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria di ammontare complessivo

superiore a euro 10.000, attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia.

In particolare, le attività di natura finanziaria devono essere sempre indicate nel modulo RW in quanto produttive in ogni caso di redditi di fonte estera imponibili in Italia.

Le attività devono essere sempre indicate nel modulo RW, Sezione II, per effetto della loro fruttuosità, qualunque sia la loro origine (ad esempio, acquisizione per effetto di donazione o successione).

Vanno, inoltre, indicate nella medesima Sezione le attività finanziarie italiane detenute all'estero - ossia, ad esempio, i titoli pubblici ed equiparati emessi in Italia, le partecipazioni in soggetti residenti ed altri strumenti finanziari emessi da soggetti residenti - soltanto nel periodo di imposta in cui la cessione o il rimborso delle stesse ha realizzato plusvalenze imponibili.

Gli investimenti all'estero di natura non finanziaria devono essere indicati nel modulo RW soltanto nel periodo d'imposta in cui hanno prodotto redditi imponibili in Italia.

Pertanto, nel caso ad esempio degli immobili situati all'estero, gli stessi devono essere indicati nel modulo RW relativo al periodo d'imposta in cui sono dati in locazione ovvero formano oggetto di cessione imponibile in Italia.

Inoltre, vanno indicati gli immobili che sono assoggettati ad imposte sui redditi nello Stato estero anche se tenuti a disposizione, come accade, ad esempio, in

Spagna.

Di contro, non deve essere indicato nel modulo RW l'immobile tenuto a disposizione in un Paese che non ne prevede la tassazione ai fini delle imposte sui redditi (come ad esempio in Francia).

Infatti, in tal caso l'immobile non è produttivo di redditi imponibili neanche in Italia.

L'obbligo di compilazione del modulo RW riguarda, oltre che le consistenze dei predetti investimenti ed attività detenuti all'estero al termine del periodo d'imposta, anche i trasferimenti da, verso e sull'estero che nel corso del periodo d'imposta hanno interessato i suddetti investimenti ed attività, se l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso del medesimo periodo, computato tenendo conto anche dei disinvestimenti, sia stato superiore a euro 10.000.

Quest'obbligo sussiste anche se al termine del periodo d'imposta i soggetti interessati non detengono investimenti all'estero né attività estere di natura finanziaria, in quanto a tale data è intervenuto il disinvestimento o l'estinzione dei rapporti finanziari, e qualunque sia la modalità con cui sono stati effettuati i

trasferimenti (attraverso intermediari residenti, attraverso intermediari non residenti o in forma diretta tramite trasporto al seguito).

Paesi Ue

L'operazione di regolarizzazione è condizionata alla circostanza che le attività finanziarie e patrimoniali siano detenute, a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008, in un Paese dell'Unione Europea o in un Paese aderente all'accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE) che garantiscono un "effettivo" scambio di informazioni fiscali in via amministrativa.

Allegato

Elenco dei paesi dai quali è possibile effettuare la regolarizzazione

Australia	Giappone	Polonia
Austria	Grecia	Portogallo
Belgio	Irlanda	Regno Unito
Bulgaria	Islanda	Repubblica Ceca
Canada	Lettonia	Romania
Cipro	Lituania	Slovacchia
Corea del Sud	Lussemburgo	Slovenia
Danimarca	Malta	Spagna
Estonia	Messico	Stati Uniti
Finlandia	Norvegia	Svezia
Francia	Nuova Zelanda	Turchia
Germania	Paesi Bassi	Ungheria

Effetti del rimpatrio e della regolarizzazione

In linea generale, è prevista l'inibizione dei poteri di accertamento dei competenti uffici in materia tributaria e previdenziale, nonché l'estinzione delle

sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali relative alle disponibilità delle attività emerse.

In particolare, limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme o altre attività costituite all'estero e oggetto di rimpatrio o regolarizzazione, è inibita l'attività di accertamento tributario e contributivo relativa ai periodi d'imposta che hanno termine al 31 dicembre 2008.

Ciò vale non soltanto per le attività esportate dall'Italia, ma anche per quelle comunque costituite direttamente al di fuori del territorio dello Stato, a fronte, per esempio, del conseguimento di un reddito erogato all'estero.

E' altresì preclusa l'attività di accertamento nei confronti dei soggetti obbligati in via solidale con il contribuente (quali, ad esempio, gli eredi e i donatari).

La norma estende la preclusione degli accertamenti anche ai predetti soggetti se e in quanto tenuti all'obbligazione tributaria in dipendenza degli imponibili accertati in capo al contribuente che ha presentato la dichiarazione riservata.

L'effetto preclusivo dell'accertamento, tenuto conto delle finalità generali del provvedimento,

può altresì essere opposto anche nei confronti di accertamenti di tipo “sintetico”, come nell’ipotesi di contestazione di un maggior reddito complessivo riferibile anche astrattamente alle attività oggetto di emersione.

Al riguardo, e il contribuente che intende opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi ed estintivi delle operazioni di emersione deve farlo in sede di inizio di accessi, ispezioni e verifiche ovvero entro i trenta giorni successivi a quello in cui l’interessato ha formale conoscenza di un avviso di accertamento o di rettifica o di un atto di contestazione di violazioni tributarie, compresi gli inviti, i questionari e le richieste di cui agli artt. 51, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e all’art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

L’eventuale eccedenza dell’importo rimpatriato o regolarizzato rispetto a quello accertato può essere utilizzato, fino a concorrenza, a copertura di maggiori imponibili accertati in occasione di successivi ulteriori accertamenti, semprechè sussista l’astratta riferibilità tra i maggiori imponibili accertati e le attività emerse.

Riguardo alle operazioni di emersione effettuate dalle imprese estere controllate o collegate di cui agli articoli 167 e 168 del TUIR, gli importi regolarizzati o rimpatriati dalle CFC producono l’effetto di copertura in capo al partecipante nei limiti della quota da questi detenuta nella società.

L’importo così determinato copre anche i redditi conseguiti dalla CFC imputabili per trasparenza al partecipante stesso.

Le operazioni di emersione non producono gli effetti previsti qualora, alla data di presentazione della dichiarazione riservata, la violazione sia stata già constatata ovvero siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività di accertamento tributario e contributivo nei confronti del contribuente ovvero siano stati emanati nei confronti del medesimo avvisi di accertamento o di rettifica o atti di contestazione di violazioni tributarie, compresi i predetti inviti, questionari e richieste.

Al riguardo, affinché vi sia un effetto preclusivo alla regolarizzazione, gli atti menzionati devono essere stati portati formalmente a conoscenza del contribuente.

Per formale conoscenza si intende la notifica degli stessi.

In tal caso le operazioni di emersione non producono effetti con riferimento all’anno o agli anni ai quali si riferisce l’attività di controllo e quindi non possono operare a copertura dei maggiori imponibili eventualmente accertati. Tuttavia, tali effetti possono essere opposti qualora per lo stesso anno l’Amministrazione finanziaria abbia successivamente avviato un’ulteriore attività di controllo.

A tali fini, non deve essere considerata una causa ostativa alla produzione degli effetti dell’emersione la comunicazione derivante dalla liquidazione delle imposte in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, effettuata dall’Amministrazione finanziaria ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, né quella derivante dal controllo formale delle medesime dichiarazioni a norma dell’articolo 36-ter dello stesso decreto.

L'avvio di un'attività di controllo nei confronti di una società di persone e di un soggetto ad essa equiparato (associazione) preclude la produzione degli effetti

dello scudo fiscale in capo al socio/associato relativamente ai redditi della società imputabili a quest'ultimo ai sensi dell'art. 5 del TUIR.

Non è ravvisabile alcuna causa ostativa qualora il socio/associato rimpatri o regolarizzi, successivamente all'inizio di un'attività istruttoria nei confronti della società/associazione, attività personali detenute o costituite all'estero non correlabili ai redditi che gli derivano per trasparenza dalla società/associazione.

Inoltre, relativamente alla disponibilità delle attività dichiarate, il pagamento dell'imposta straordinaria produce anche l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie e previdenziali, comprese quelle speciali.

Redditi e plusvalenze prodotti dopo il rimpatrio

Ove ne derivi una plusvalenza, l'intermediario è tenuto ad applicare il prelievo sulla base dell'art. 6, commi 5, 6 e 9.

Pertanto, anche qualora siano conferiti in gestione strumenti finanziari rimpatriati e sia esercitata l'opzione di cui all'art. 14, comma 5-bis, al fine di considerare il valore indicato nella dichiarazione riservata quale costo fiscalmente riconosciuto, la valorizzazione degli strumenti medesimi deve essere effettuata secondo i criteri indicati nel predetto regolamento e l'intermediario dovrà procedere, in caso di differenza tra il valore risultante dall'applicazione di tali criteri e quello indicato nella dichiarazione riservata, alla rilevazione della eventuale plusvalenza e all'applicazione del prelievo.

In caso di minusvalenza, questa non potrà in alcun caso essere computata in diminuzione del risultato della gestione.

2) Consob: consultazione in tema di trasparenza proprietaria sulle posizioni in derivati cash-settled

La Consob ha pubblicato un position paper in tema di trasparenza sulle posizioni in derivati cash-settled.

La consultazione (resa possibile dal 08.10.2009) scadrà il 20 novembre 2009.

Con il documento di consultazione la Consob intende avviare un confronto sul tema per acquisire elementi per una corretta valutazione delle opzioni regolamentari.

Il documento, che non contiene una specifica proposta regolamentare, è composto da:

- i) un'illustrazione del quadro normativo di riferimento;
- ii) un'analisi dell'asimmetria tra le operazioni physical-settled (le uniche che, allo stato attuale, sono oggetto di comunicazione secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti) e quelle cash-settled;
- iii) un'analisi della letteratura sul tema;
- iv) un'illustrazione degli orientamenti dei principali paesi europei;
- v) un'illustrazione delle possibili opzioni regolamentari e un questionario.

(Assonime, nota del 09.10.2009)

3) Tarsu: Gli alberghi devono pagare come le abitazioni

[per gli utenti del commercialista telematico non è certo una novità: lo sosteneva sulle nostre pagine "il nostro" Avv. Maurizio Villani già dal settembre 2006...](#)

Le tariffe differenziate, della tassa rifiuti solidi urbani, devono essere motivate.

Infatti, se la motivazione non è adeguata l'hotel deve versare la tassa rifiuti al pari di una abitazione,

E' quanto ha stabilito la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo con la sentenza n. 381 del 17.09.2009, secondo cui, in materia di Tarsu, ogni significativa differenziazione delle tariffe deve essere adeguatamente motivata; in mancanza, la tariffa per un'azienda alberghiera deve essere ridotta ed equiparata a quella delle civili abitazioni.

4) L'attività dei buttafuori trova le regole: Pubblicato in G.U. il Decreto

Il Ministero dell'Interno ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 09.10.2009, il Decreto 06.10.2009, dove sono indicati i requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico.

In ogni prefettura, vi sarà un albo del personale addetto ai servizi di controllo delle discoteche, locali e luoghi di ritrovo.

Per accedere all'albo è necessario, oltre alla maggiore età e il diploma di scuola media inferiore,

aver frequentato e superato un corso di formazione regionale che prevede tre settori di studio:

- area giuridica, per conoscere leggi e codici su ordine e sicurezza pubblica;
- area tecnica, per sapere le disposizioni su prevenzione incendi, salute e soccorso sanitario;
- area psicologico-sociale (novità maggiore).

Inoltre, il decreto richiede buona salute fisica e mentale, assenza di uso di alcol e stupefacenti e di elementi psicopatologici, certificati da autorità sanitarie pubbliche.

Non si può essere stati denunciati o condannati per delitti non colposi né essere stati sottoposti a misure di prevenzione, il divieto di accesso alle manifestazioni sportive.

Divieto anche per chi aderisce, o ha aderito, a un'organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

5) Altre di fisco:

- Risparmio energetico: Dal 11 ottobre in vigore le semplificazioni

Sono entrate in vigore le semplificazioni per la detrazione fiscale del 55%.

Il giorno 11.10.2009 è, infatti, entrato in vigore il Decreto Ministeriale del 06.08.2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26.09.2009, che ha introdotto una serie di semplificazioni alle procedure per l'ottenimento delle detrazioni sul risparmio energetico.

- Scudo fiscale: In G.U. il provvedimento di Bankitalia per la rilevazione delle attività rimpatriate o regolarizzate

Pubblicate le disposizioni di Banca d'Italia (Provvedimento del 28.09.2009, in G.U. n. 23 del 10.10.2009), in materia di raccolta, per finalità statistiche di bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale verso l'estero, dei dati relativi alle attività rimpatriate o regolarizzate.

Vincenzo D'Andò

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l